

Foglio informativo (n.20)**CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA****BANCA POPOLARE DI LAJATICO****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOC. COOP. P. A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

Numero Verde: 800860065 – **Tel.** 0587-640511 – **Fax.** 0587-640540 - **Codice ABI:** 5232-4

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - **Indirizzo di posta elettronica :** bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURU' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.

Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008: EURO 57.801.273,81

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO**Caratteristiche generali e particolari****Struttura e funzione economica**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT	
Commissioni di preavviso, notifica, conferma, utilizzo, accettazione, negoziazione, min. Euro 25,82	0,30 %
Recupero spese postali: minimo	Euro 7,75
Valute su crediti documentari export	vedi bonifici dall'estero
Recupero spese su emendamenti	Euro 25,82

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT	
Commissioni di apertura per trimestre o frazione	0,30 %
Commissioni di utilizzo :	
- A vista con minimo Euro 25,82	0,35 %
- Su accettazioni	0,40 %
Commissioni su mancato utilizzo - min. Euro 15,50	0,20 %
Commissioni di notifica con min. Euro 25,82	0,30 %
Commissioni di conferma con min. Euro 25,82	0,30 %
Commissioni di modifica	Euro 25,82
Invio documenti:	
- UPS	Euro 50,00
- Posta prioritaria	Euro 10,00
Recupero spese postali su emendamenti, apertura, utilizzo o mancato utilizzo	Euro 25,82

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 30 giorni (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto (*)).

(*) Presupposto alla chiusura del rapporto, per la peculiarità della linea di credito, è la verifica della definitiva estinzione di tutti i crediti documentari/lettere di credito stand by emesse a valere sul presente contratto, nonché l'estinzione in via definitiva dell'impegno di pagamento, se del caso attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca/intermediario (Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- e-mail: compliance@bplajatico.it), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- **Ombudsman-Giurì Bancario** - attivo presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - istituito per risolvere le controversie insorte tra le banche e la clientela, che non hanno trovato soluzione nell'ambito della relazione bancaria. Il ricorso all'Ombudsman è totalmente gratuito e non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria.
Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it/ombudsman>);
- **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio del procedimento di conciliazione si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario (<http://www.conciliatorebancario.it>);
- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, nuovo sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie, parimenti attivo

presso il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 ROMA (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail: associazione@conciliatorebancario.it) - cui la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. aderisce - al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento.. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere la brochure illustrativa disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della banca www.bplajatico.it.

Nel caso in cui la controversia sia insorta per la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, il Cliente può rivolgersi a:

- **Camera di Conciliazione ed Arbitrato**, attiva presso la Consob. Il cliente – qualora il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione da parte della banca – potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'intermediario, inviandogli copia del ricorso a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (per la Banca Popolare di Lajatico Soc. Coop. p. A. l'indirizzo è: bplajatico@pec.it) e depositata presso la Camera nei 30 giorni successivi alla comunicazione all'intermediario stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)